

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2151-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (Stampato n. 1083)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 marzo 1956*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954

Presentata alla Presidenza il 17 settembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene presentato alla vostra approvazione fa parte di quell'insieme di provvedimenti resi necessari dopo la guerra per liquidare le varie pendenze con gli Stati che lamentavano danni verso l'Italia e verso i quali l'Italia reclamava a sua volta delle compensazioni.

Si tratta in generale di beni bloccati o sequestrati da una parte e dall'altra, o co-

munque distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi bellici.

Nella fattispecie, i beni italiani esistenti nel territorio della Palestina al tempo dell'ultima guerra, vennero sequestrati dal Governo britannico, e trasferiti in blocco dal mandatario al nuovo Stato di Israele. A sua volta lo Stato di Israele, per i propri sudditi, avanzava nei confronti del Governo italiano richieste di indennizzo per la perdita di merci

e masserizie spedite ai nostri porti da varie parti del mondo per essere inoltrate agli aventi titolo nello Stato di Israele.

Tali merci erano state infatti sequestrate, prelevate o vendute dal Governo italiano del tempo.

Le due parti contraenti — Italia ed Israele — hanno interesse a liquidare questa ormai lunga pendenza: l'Italia per ottenere lo sblocco immediato di tutti i beni italiani a suo tempo esistenti e sequestrati presso Israele; questi per ottenere un indennizzo per i beni perduti o danneggiati appartenenti a cittadini di Israele.

Vuolsi qui riportare, come è stato osservato in altra sede, che l'Italia non risponde dei danni conseguenti ai provvedimenti anti-ebraici emanati dal fascismo, ma solo di quei danni che furono causati dalle circostanze sopra accennate, cioè i sequestri presso i porti nostri per merci in transito.

Per la esecuzione dell'accordo, i beni immobili italiani in Israele vengono restituiti

come tali; per quanto riguarda i beni mobili si fa un conto di compensazione fra quelli perduti dall'Italia e quelli perduti dai cittadini israeliani. Il saldo è pagato in moneta.

Per la moneta di valutazione viene presa come base la sterlina al cambio di lire 1.750.

Una lista dei beni è annessa al protocollo dell'Accordo.

Per quanto riguarda lo sblocco dei beni italiani l'Accordo stesso è entrato in vigore fin dall'agosto 1954 mentre l'applicazione delle altre clausole è condizionata all'adempimento delle formalità previste dalle leggi dei due Paesi.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede le modalità per l'adempimento dell'onere relativo al pagamento delle somme dovute.

Il primo ramo del Parlamento ha già votato la ratifica e si propone senz'altro che anche la Camera abbia a pronunciarsi a sua volta favorevolmente.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospenso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

L'onere relativo al pagamento delle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche indicate nella lista annessa all'Accordo viene complessivamente determinato — tenuto conto di quanto previsto agli articoli II e III dell'Accordo stesso — nella somma di lire italiane 470 milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

L'importo di lire italiane 470 milioni verrà ripartito — a cura e con l'osservanza delle modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) — fra i nominativi di cui alla lista allegata all'Accordo, tenuto conto delle somme a credito a fianco di ciascuno indicate.

Nel caso in cui le indicazioni di tali nominativi risultassero insufficienti od inesatte, il predetto Ministero ha facoltà di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, delle somme ripartite ai sensi del precedente comma, prevî i necessari accertamenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto in conformità a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.